

Publicato il 16/06/2017

N. 02485/2017 REG.PROV.CAU.
N. 03235/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3235 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, domiciliato, ai sensi dell'art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 111 del 9 marzo 2017, resa tra le parti, concernente il provvedimento del 24.11.2016, prot.n. 333.D/77226, con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento, formulata dal signor -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 55 comma 4, D.P.R. 335/1982 e dell'art.33, comma 5, della legge n.104/1992.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e udito, per la parte appellante, l'avvocato Parato;

Rilevato che dal provvedimento impugnato consegue all'appellante un significativo danno per l'attività di assistenza al proprio genitore gravemente malato;

Ritenuto che nel giudizio di merito del ricorso potranno comunque essere compiutamente valutate le pretese dell'appellante;

Considerato di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 3235/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE

Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.